



COMUNE DI SAVIGLIANO

(Provincia di Cuneo)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 7.4.2014
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 26.3.2015
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 23.3.2016
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 6 DEL 7.3.2017
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 19.2.2018
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 27.9.2018
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 27.2.2019

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)**

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC)

- Art. 1. Disciplina generale dell'Imposta Unica Comunale
- Art. 2. Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote IUC
- Art. 3. Termini e modalità di presentazione della dichiarazione IUC
- Art. 4. Modalità di versamento IUC
- Art. 5. Titolarità e riscossione
- Art. 6. Funzionario Responsabile
- Art. 7. Accertamento
- Art. 8. Sanzioni
- Art. 9. Somme di modesto ammontare
- Art. 10. Interessi
- Art. 11. Rimborsi
- Art. 12. Contenzioso
- Art. 13. Riscossione coattiva
- Art. 14. Entrata in vigore
- Art. 15. Clausola di adeguamento
- Art. 16. Disposizioni transitorie
- Art. 16 *bis*. Incentivo Ufficio Tributi

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

- Art. 17. Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
- Art. 18. Presupposto impositivo
- Art. 19. Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree edificabili
- Art. 20. Soggetti passivi
- Art. 21. Soggetto attivo
- Art. 22. Base imponibile
- Art. 23. *Riduzioni per i terreni agricoli – Abrogato con deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016*
- Art. 24. Detrazione per l'abitazione principale
- Art. 25. Assimilazioni
- Art. 26. Esenzioni e Riduzioni
- Art. 27. Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 28. Modalità di presentazione delle comunicazioni
- Art. 29. Quota riservata allo stato
- Art. 30. Versamenti
- Art. 31. Dichiarazione
- Art. 32. *Potenziamento dell'ufficio tributi – Abrogato con deliberazione C.C. n. DEL 27.2.2019*

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Art. 33. Oggetto del regolamento e presupposto impositivo
- Art. 34. Soggetti passivi
- Art. 35. Base imponibile
- Art. 36. Determinazione delle aliquote

- Art. 37. Detrazione per l'abitazione principale
- Art. 38. Assimilazioni e riduzioni
- Art. 39. Servizi indivisibili: descrizione e costi

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Art. 40. Oggetto del regolamento
- Art. 41. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 42. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 43. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 44. Soggetto attivo
- Art. 45. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 46. Soggetti passivi
- Art. 47. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 48. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 49. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 50. Superficie degli immobili
- Art. 51. Costo di gestione
- Art. 52. Determinazione della tariffa
- Art. 53. Articolazione della tariffa
- Art. 54. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 55. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 56. Occupanti delle utenze domestiche
- Art. 57. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 58. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 59. Scuole statali
- Art. 60. Tributo giornaliero
- Art. 61. Tributo provinciale
- Art. 62. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 63. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 64. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 65. Cumulo di riduzioni ed agevolazioni
- Art. 66. Obbligo di dichiarazione
- Art. 67. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 68. Riscossione avvisi TARI
- Art. 69. *Disposizioni per l'anno 2014 – Abrogato con deliberazione C.C. n. 9 del 26.3.2015.*

Allegati

- All. A: Categorie di utenze non domestiche ai fini TARI per i comuni con più di 5.000 abitanti

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1. Disciplina Generale Imposta Unica Comunale (IUC)

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 e ss. L. 27 dicembre n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i., basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9¹, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. Il Comune, con il presente regolamento determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

¹ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 1 comma 639 L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera a) L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016). Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: "1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 e ss. L. 27 dicembre 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i., basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.)."

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni o altre misure che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
4. Per il dettaglio delle disposizioni relative alle singole componenti dell'imposta unica comunale, si rinvia ai titoli II (IMU), III (TASI) e IV (TARI) del presente regolamento.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote IUC

1. Il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe TARI in conformità del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi di legge, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. Entro lo stesso termine vengono approvate le aliquote e le detrazioni relative all'IMU.

Art. 3. Termini e modalità di presentazione della dichiarazione IUC

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su apposito modello messo a disposizione dal comune e scaricabile dal sito istituzionale, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.
3. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica tramite Posta Elettronica Certificata; in tale ultimo caso la dichiarazione deve comunque essere sottoscritta, eventualmente anche con firma digitale.

5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'abrogato art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214.

7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 4. Modalità di versamento IUC

1. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2 bis. A decorrere dall'anno 2014, la scadenza delle rate TARI e TASI verrà stabilita nella delibera di approvazione delle aliquote e delle tariffe².

3. Il versamento dell'IMU è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate con scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

² Comma inserito con Deliberazione C.C. n. 9 del 26.3.2015, in vigore dall'1.1.2015, con contestuale abrogazione art. 69.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali o particolari situazioni di disagio individuate nella medesima deliberazione.
6. Il comune provvede all'invio degli avvisi e dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI.
7. Gli avvisi di pagamento TARI di cui all'art. 68 del presente regolamento sono spediti presso la residenza del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria e/o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato dal contribuente³. Per i titolari di Partita Iva, gli avvisi di pagamento possono venire inviati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato o registrato presso il competente Ministero; in assenza gli avvisi vengono inviati presso la sede legale e/o presso l'unità locale del soggetto passivo tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
8. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa.
9. In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi da parte del MEF, ai sensi dell'art. 1 comma 689 L. 147/2013, i versamenti della TASI vengono effettuati in autoliquidazione alle scadenze previste per il pagamento dell'IMU.
10. Non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 12,00.

Art. 5. Titolarietà e riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 6. Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, è il Responsabile dei Servizi Finanziari che potrà delegare, ai sensi dell'art. 5 L. 7 agosto 1990, n. 241, la

³ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 9 del 26.3.2015, in vigore dall'1.1.2015. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2014, recitava: "7. Gli avvisi di pagamento TARI di cui all'art. 68 del presente regolamento sono spediti presso la residenza del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per i titolari di Partita Iva, gli avvisi di pagamento possono venire inviati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato o registrato presso il competente Ministero; in assenza gli avvisi vengono inviati presso la sede legale e/o presso l'unità locale del soggetto passivo tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria."

responsabilità del procedimento a dipendenti appartenenti al settore aventi i necessari requisiti professionali.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e da diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato, e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 7. Accertamento

1. L'omessa, la tardiva o l'infedele presentazione della dichiarazione nonché l'omesso o il parziale versamento del tributo, sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, ovvero per via telematica ai sensi di legge tramite Posta Elettronica Certificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per gli importi dovuti inferiori o pari a complessivi € 1.000,00, è possibile richiedere la rateizzazione, entro il termine previsto per il pagamento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e previo versamento di acconto pari al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto; per gli importi superiori è possibile richiedere la rateizzazione in base ai criteri indicati in apposita delibera di Giunta Comunale⁴.

Art. 8. Sanzioni

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice Civile.

⁴ Comma inserito con deliberazione C.C. n. 40 del 27.9.2018, in vigore dall'1.1.2019.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato come previsto dall'art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
3. In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta, o infedele risposta al questionario di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo se dovuto e della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai precedenti commi concernenti la IUC si applicano laddove compatibili le disposizioni di cui ai D.Lgs. 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473 e s.m.i., e di cui all'art. 1 commi 161 e ss. L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), nonché le disposizioni di cui ai D.Lgs. 24 settembre 2015 nn. 158, 159 e 160⁵.

Art. 9. Somme di modesto ammontare

1. Il Comune non procede al rimborso delle somme dovute, né all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 10. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 0,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

⁵ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: "7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai precedenti commi concernenti la IUC si applicano laddove compatibili le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473 e di cui all'art. 1 commi 161 e ss. L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007)".

Art. 11. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 12. Contenzioso

1. Contro gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano sanzioni, i provvedimenti che respingono l'istanza di rimborso o negano l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i..
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai precedenti commi possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del presente Regolamento⁶.

Art. 13. Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 14. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi previsti dalla legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 15. Clausola di adeguamento

⁶ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 40 del 27.9.2018, in vigore dall'1.1.2019. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2018, recitava: " *Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai precedenti commi possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.* ".

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria ed in materia ambientale e di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 16. Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di recupero, accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, all'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al D.L. 211/2011 convertito in L. 214/2011, alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. 507/1993 ed al Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all'abrogato art. 14 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, qualora non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 16 bis. Incentivo Ufficio Tributi

- 1. Al fine del potenziamento della lotta all'evasione fiscale, viene riconosciuto un incentivo destinato al potenziamento delle risorse strumentali ed al trattamento accessorio del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, che verrà regolamentato dalla Giunta Comunale ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1 comma 1091 L. 145/2018⁷.**

⁷ Articolo inserito con Deliberazione C.C. n. 7 del 27.2.2019, in vigore dall'1.1.2019.

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 17 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione nel Comune di Savigliano dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita e disciplinata dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e s.m.i., e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e confermata dall'art. 1 comma 703 L. 147/2013.

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art. 18 - Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura diversi dall'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 D.L. 201/2011.

Art. 19 - Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 17 del presente regolamento:

- a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è

soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 20 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 21 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Savigliano relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 22 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 D.Lgs. 504/1992, e dell'art. 13 commi 4 e 5 D.L. 201/2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'art. 3 comma 48 L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 comma 3 D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 3 comma 51 L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. *Comma abrogato*⁸.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 comma 1 lettere c), d) ed f) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento⁹:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9 comma 6 D.Lgs. 23/2011. **Il beneficio di cui alla presente lettera si estende,**

⁸ Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall' 1.1.2016, ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera c) L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) che ha abrogato la disposizione prevista dall'art. 13 comma 5 secondo periodo D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: "5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75."

⁹ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 13 comma 3 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1 comma 10 lettera b) L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016). Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: "8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni."

in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori¹⁰;

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

9. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al comma 8 lettera b) del presente articolo, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: l'inagibilità di un immobile consiste in un degrado fisico sopravvenuto, superabile non con interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, bensì con interventi di restauro, risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi del Testo Unico per l'edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ai sensi del vigente Regolamento Edilizio. Si ritengono inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino, finalizzata ad evitare danni a cose o persone;
- edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati.

10. Lo stato di inagibilità può essere accertato mediante perizia tecnica giurata da parte di tecnico abilitato all'uopo incaricato dal possessore dell'immobile, con spese a carico dell'interessato ovvero mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal proprietario, come da modello predisposto attestante la sussistenza dei requisiti richiesti; al fine di ottenere la riduzione del 50 per cento dell'imposta occorre altresì presentare all'Ufficio Tributi direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione entro il termine di cui all'art. 31.

¹⁰ Lettera modificata con Deliberazione C.C. n. 7 del 27.2.2019, in vigore dall'1.1.2019, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 1092 L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2018, recitava: "0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9 comma 6 D.Lgs. 23/2011,".

11. In caso di perdita dei requisiti per la riduzione di cui al comma 8 del presente articolo occorre presentare comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.

Art. 23 – Articolo Abrogato [Riduzioni per i terreni agricoli]¹¹

Art. 24 - Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

3. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4. La detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio portatore di handicap senza limiti di età purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

5. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Art. 25 - Assimilazioni

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

¹¹ Articolo abrogato con deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera d) L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) che ha abrogato l'art. 13 comma 8 bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: " Art. 23 – Riduzione per terreni agricoli .1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino ad euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino ad euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino ad euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.".

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso¹²;
- c) *lettera abrogata*¹³ ;
- d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica¹⁴;
- e) i fabbricati di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- f) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- g) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

¹² Comma modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 26.3.2015 in vigore dall'1.1.2015, ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, come modificato dall'art. 9 bis D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014. Il testo previgente dell'art. 25 comma 1 recitava: "*b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;*".

¹³ Lettera abrogata con deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera a) L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016). Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: "*a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;*".

¹⁴ Lettera modificata con deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016 in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera a) D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 15 L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016). Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: "*d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.*".

h) *lettera abrogata*¹⁵;

i) *lettera abrogata*¹⁶

2. *Comma abrogato*¹⁷.

Art. 26 – Esenzioni e riduzioni¹⁸

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti

¹⁵ Lettera abrogata con deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016, in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 13 comma 3 lettera 0a) D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, inserito dall'art. 10 comma 1 lettera b) L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016). Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: "h) *le abitazioni e le relative pertinenze oggetto di scambio, a titolo gratuito (tramite contratto registrato nelle forme di legge) tra parenti di primo grado in linea retta che vi stabiliscano la residenza anagrafica (es.: l'abitazione dei genitori passa la figlio e viceversa), qualora tali abitazioni e le relative pertinenze costituiscano per entrambi i soggetti passivi di imposta l'unica proprietà o altro diritto reale nel Comune di Savigliano.*"

¹⁶ Lettera abrogata con deliberazione C.C. n. 7 del 27.2.2019, in vigore dall'1.1.2019. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2018, recitava: "i) *le abitazioni dei soggetti passivi (catastralmente distinte) site nello stesso stabile qualora sussistano le seguenti condizioni:*

- *sul campo D "note relative al documento e relazione tecnica" del modello DOCFA sia riportata la seguente iscrizione: PORZIONE UNITA DI FATTO AL SUBALTERNO ... AI SOLI FINI FISCALI;*

- *siano collegati fisicamente, con il titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente;*

- *siano utilizzati entrambi come abitazione principale e con la residenza anagrafica in uno di questi.*

¹⁷ Comma abrogato con deliberazione C.C. n. 7 del 27.2.2019, in vigore dall'1.1.2019. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2018, recitava: "2. *Per le fattispecie di cui alla lettera i) del precedente comma occorre presentare all'Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione, attestante i requisiti richiesti, entro il termine previsto dall'art. 31, ed in caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.*"

¹⁸ Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016 in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 1 comma 13 L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) ed ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, inserito dall'art. 1 comma 53 L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016). Il testo previgente recitava: "Art. 26 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) *gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;*
- b) *i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;*
- c) *fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e s.m.i.;*
- d) *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, e loro pertinenze;*
- e) *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929 n. 810;*
- f) *i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*
- g) *gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a) L. 20 maggio 1985, n. 222;*
- h) *i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011;*
- i) *i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*

enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 *bis* D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e s.m.i.;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana, e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929 n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a) L. 20 maggio 1985, n. 222;
- h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011;
- i) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati¹⁹;
- j) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, a decorrere dall'1.1.2016²⁰;
- k) i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, a decorrere dall'1.1.2016²¹.

2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. L'**eventuale** aliquota agevolata per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi della predetta legge e dell'accordo definito in sede

¹⁹ Comma modificato con inserimento lettera i) con Deliberazione C.C. n. 11 del 26.3.2015 in vigore dall'1.1.2015, ai sensi dell'art. 13 comma 9 *bis* D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, come modificato ex art. 2 D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013.

²⁰ Lettera inserita con Deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 1 comma 13 lettera a) L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016).

²¹ Lettera inserita con Deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 1 comma 13 lettera c) L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016).

locale tra le organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori, si applica a partire dalla data di decorrenza del contratto di locazione o dalla data di stipula se successiva, a condizione che il locatario trasferisca la propria residenza nell'immobile locato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto o di stipula se successiva; in tutti gli altri casi, l'applicazione dell'**eventuale** aliquota agevolata si applica soltanto dalla data di trasferimento di residenza anagrafica. E' altresì necessario comunicare all'Ufficio Tributi, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, la dichiarazione relativa alla cessazione delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni del presente comma²².

Art. 27 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5 comma 5 D.Lgs. 504/1992 e confermato dall'art. 13 comma 3 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5 comma 6 D.Lgs. 504/1992.

Art. 28 - Modalità di presentazione delle comunicazioni

1. Per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento i soggetti interessati devono presentare all'Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposite dichiarazioni, attestanti i requisiti richiesti per ciascuna fattispecie, entro il termine previsto dall'art. 31.
2. La comunicazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permangono in capo al soggetto i requisiti indicati.
3. In caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.

²² Comma modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 27.2.2019, in vigore dall'1.1.2019 (il testo per il 2019 era già stato modificato con Deliberazione n. 40 del 27.9.2018). Il comma è stato inserito con Deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016 in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 13 comma 6 *bis* D.L. 201/2011 (introdotto dall'art. 1 comma 53 L. 208/2015 - Legge di Stabilità per l'anno 2016) ed il testo in vigore sino al 31.12.2018, recitava: " *Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.*".

Art. 29 - Quota riservata allo Stato

1. A partire dal 1° gennaio 2013, l'art. 1 comma 380 L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per l'anno 2013) ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 D.L. 201/2011, e ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13.

Art. 30 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo e con apposito bollettino postale.

Art. 31 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9 comma 6 D.Lgs. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 32 –Potenziamento dell'ufficio tributi – [Articolo abrogato con decorrenza 1.1.2019]²³.

²³ Comma abrogato con Deliberazione C.C. n. 7 del 27.2.2019, in vigore dall'1.1.2019. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2018, recitava: " 1. Al fine del potenziamento della lotta all'evasione fiscale viene riconosciuto un compenso incentivante atto a remunerare le specifiche professionalità del personale dell'Ufficio Tributi, così come previsto dall'art. 3 comma 57 L. 662/1996 e dall'art. 59 comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997 in corrispondenza della realizzazione di progetti diretti al recupero di produttività secondo la normativa contrattuale vigente ed in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione. 2. L'attività propedeutica viene svolta da un gruppo di lavoro a carattere intersettoriale composto da personale dipendente dell'Ufficio Urbanistica e degli Uffici Finanziari. 3. Per quanto compatibile i compensi incentivanti di cui al comma 1 si applicano anche al gettito IMU". Tale comma era stato inserito con Deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016.

1. Al fine del potenziamento della lotta all'evasione fiscale viene riconosciuto un compenso incentivante atto a remunerare le specifiche professionalità del personale dell'Ufficio Tributi, così come previsto dall'art. 3 comma 57 L. 662/1996 e dall'art. 59 comma 1 lettera p) D.Lgs. 446/1997 in corrispondenza della realizzazione di progetti diretti al recupero di produttività secondo la normativa contrattuale vigente ed in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. L'attività propedeutica viene svolta da un gruppo di lavoro a carattere intersettoriale composto da personale dipendente dell'Ufficio Urbanistica e degli Uffici Finanziari.
3. Per quanto compatibile i compensi incentivanti di cui al comma 1 si applicano anche al gettito IMU²⁴.

TITOLO III –TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 33. Oggetto del Regolamento e presupposto impositivo

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui all'art. 1 commi 669 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i., destinata alla copertura dei costi relativi ai predetti servizi indivisibili.

2. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9²⁵.

Art. 34. Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie²⁶.

²⁵ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 1 comma 669 L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera b) L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016). Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli."

²⁶ Comma così modificato con Deliberazione C.C. N. 1 del 19.2.2018 in vigore dall'1.1.2018. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2017, recitava: "In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, e per le abitazioni ammobiliate o semiammobiliate e relative pertinenze, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie." Il presente comma era già stato modificato con Deliberazione C.C. n. 9 del 26.3.2015, in vigore dall'1.1.2015. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2014, recitava: "3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, e per le abitazioni ammobiliate e relative pertinenze, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie."

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o nella disponibilità di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI laddove dovuta nella misura stabilita del 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo *de quo*, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita del 70 per cento dell'ammontare complessivo del tributo²⁷.

Art. 35. Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 241/2011, e s.m.i..

Art. 36. Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.

2. Il Comune determina l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013.

3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il limite dello 0,1 per cento²⁸.

4. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento; il Comune

²⁷ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 1 comma 681 L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera d) L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016). Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: "5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o nella disponibilità di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante ovvero il detentore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante o il detentore versano la TASI nella misura stabilita del 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo *de quo*, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare."

²⁸ Comma inserito con Deliberazione C.C. n.3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 1 comma 678, primo periodo, L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014).

può modificare la predetta aliquota in aumento sino allo 0,25 per cento ovvero in diminuzione fino all'azzeramento²⁹.

Art. 37. Detrazione per l'abitazione principale

1. Dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 100,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. La detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio portatore di handicap senza limiti di età purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

3. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 38 – Assimilazioni e riduzioni

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) *lettera abrogata*³⁰;
- c) *lettera abrogata*³¹ ;
- d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità

²⁹ Comma inserito con Deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 1 comma 678, secondo periodo, L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera c) L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016).

³⁰ Lettera abrogata con deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016 a seguito dell'entrata in vigore dall'1.1.2015 dell'art. 9 bis comma 2 D.L. 47/2014, convertito dalla L. 80/2014. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: " b) una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;"

³¹ Lettera abrogata con deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 1 comma 10 lettera a) L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016). Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: "a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;"

immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica³²;

- e) i fabbricati di civile abitazione destinato ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- f) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- g) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- h) *lettera abrogata*³³;
- i) *lettera abrogata*³⁴

2. *Comma abrogato*³⁵.

3. Sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a

³² Lettera modificata con deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 15 L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016). Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: "*d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*".

³³ Lettera abrogata con deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016 in vigore dall'1.1.2016, in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 13 comma 3 lettera 0a) D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, inserito dall'art. 10 comma 1 lettera b) L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016). Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: "*h) le abitazioni e le relative pertinenze oggetto di scambio, a titolo gratuito (tramite contratto registrato nelle forme di legge) tra parenti di primo grado in linea retta che vi stabiliscano la residenza anagrafica (es.: l'abitazione dei genitori passa la figlio e viceversa), qualora tali abitazioni e le relative pertinenze costituiscano per entrambi i soggetti passivi di imposta l'unica proprietà o altro diritto reale nel Comune di Savigliano.*".

³⁴ Lettera abrogata con Deliberazione C.C. n. 7 del 27.2.2019, in vigore dall'1.1.2019. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2018, recitava: "*i) le abitazioni dei soggetti passivi (catastralmente distinte) site nello stesso stabile qualora sussistano le seguenti condizioni:*

- *sul campo D "note relative al documento e relazione tecnica" del modello DOCFIA sia riportata la seguente iscrizione: PORZIONE UNITA DI FATTO AL SUBALTERNO ... AI SOLI FINI FISCALI;*
- *siano collegati fisicamente, con il titolo abilitativo edilizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente;*
- *siano utilizzati entrambi come abitazione principale e con la residenza anagrafica in uno di questi.*"

³⁵ Comma modificato con deliberazione C.C. n. 7 del 27.2.2019, in vigore dall'1.1.2019. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2018, recitava: "*2. Per le fattispecie di cui alla lettera i) del precedente comma occorre presentare all'Ufficio Tributi, direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione, attestante i requisiti richiesti, entro il termine previsto dall'art. 31 del presente regolamento, ed in caso di perdita dei requisiti occorre presentare comunicazione all'Ufficio Tributi entro il termine di legge per il versamento dell'imposta.*"

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che risulti non locata o data in comodato d'uso, la TASI è applicata per ciascun anno nella misura ridotta di due terzi³⁶.

4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Art. 39. Servizi indivisibili: descrizione e costi

1. Ai fini dell'applicazione della TASI, sono individuati i seguenti servizi indivisibili, ossia i servizi non erogati a domanda individuale e rivolti a tutta la collettività indistintamente, non essendo misurabile la quantità degli stessi fruita in concretezza dal singolo: illuminazione pubblica, cura del verde pubblico, gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve) servizio di protezione civile, servizi di polizia locale, servizi socio-assistenziali, urbanistica e gestione del territorio.

2. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di determinazione delle aliquote TASI da approvarsi entro il termine previsto dalla legge, provvede altresì all'indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura la TASI è diretta³⁷.

³⁶ Comma inserito con Deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 9 bis comma 2 D.L. 47/2014, convertito dalla L. 80/2014.

³⁷ Comma così modificato con deliberazione Commissario Straordinario n. 6 del 28.3.2017. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2016, recitava: "2. Per l'anno 2016 lo stanziamento previsto in bilancio a titolo di TASI, pari ad euro 3.043.000,00 è diretto alla copertura di parte dei costi dei seguenti servizi indivisibili comunali:

<i>Descrizione del servizio</i>	<i>Costo del servizio</i>
<i>1. Illuminazione pubblica</i>	<i>€ 550.000,00</i>
<i>2. Cura del verde pubblico</i>	<i>€ 544.730,00</i>
<i>3. Gestione della rete stradale comunale</i>	<i>€ 304.600,00</i>
<i>4. Servizio di protezione civile</i>	<i>€ 60.000,00</i>
<i>5. Servizi di polizia locale</i>	<i>€ 600.000,00</i>
<i>6. Servizi socio-assistenziali</i>	<i>€ 1.615.434,00</i>
<i>7. Urbanistica e gestione del territorio</i>	<i>€ 262.800,00</i>
TOTALE COSTI	€ 3.937.564,00

Comma già modificato con Deliberazione C.C. n. 9 del 26.3.2015, in vigore dall'1.1.2016. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: "2. Per l'anno 2015 lo stanziamento previsto in bilancio a titolo di TASI, pari ad euro 3.000.000,00 è diretto alla copertura di parte dei costi dei seguenti servizi indivisibili comunali:

<i>Descrizione del servizio</i>	<i>Costo del servizio</i>
<i>1. Illuminazione pubblica</i>	<i>€ 552.350,00</i>
<i>2. Cura del verde pubblico</i>	<i>€ 515.730,00</i>
<i>3. Gestione della rete stradale comunale</i>	<i>€ 294.600,00</i>

4. Servizio di protezione civile	€ 60.000,00
5. Servizi di polizia locale	€ 600.00,00
6. Servizi socio-assistenziali	€ 1.712.615,00
7. Urbanistica e gestione del territorio	€ 230.245,00
TOTALE COSTI	€ 3.965.540,00

Comma già modificato con Deliberazione C.C. n. 9 del 26.3.2015, in vigore dall'1.1.2015. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2014, recitava: "2. Per l'anno 2014 lo stanziamento previsto in bilancio a titolo di TASI, pari ad euro 2.800.000,00 è diretto alla copertura di parte dei costi dei seguenti servizi indivisibili comunali:

<i>Descrizione del servizio</i>	<i>Costo del servizio</i>
1. Illuminazione pubblica	€ 520.000,00
2. Cura del verde pubblico	€ 488.033,00
3. Gestione della rete stradale comunale	€ 344.435,00
4. Servizio di protezione civile	€ 60.000,00
5. Servizi di polizia locale	€ 615.000,00
6. Servizi socio-assistenziali	€ 1.529.443,00
7. Urbanistica e gestione del territorio	€ 226.350,00
TOTALE COSTI	€ 3.783.261,00

“.

TITOLO IV –TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 40. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 commi 641 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 L. 147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 41. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 30.3.2012, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera a) D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 comma 2 D.Lgs. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e pertinenze;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 D.Lgs. 152/2006:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 42. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti descritti negli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati di cui all'art. 41 comma 2.

Art. 43. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 D.Lgs. 152/2003:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;

- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3.5.2000, e s.m.i..

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 44. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 45. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e pertinenze;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 46. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie³⁸.

³⁸ Comma così modificato con Deliberazione C.C. n. 1 del 19.2.2018, in vigore dall'1.1.2018. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2017, recitava: "In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, e per le abitazioni ammobiliate o semiammobiliate e relative pertinenze, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie." Il presente comma era già stato modificato con Deliberazione C.C. n. 9 del 26.3.2015, in vigore dall'1.1.2015. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2014, recitava: "3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 47. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo a titolo esemplificativo:

- a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o comunque dalla data della loro utilizzabilità;
- d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- g) i locali ed aree adibiti ad esercizio dei culti ammessi dallo Stato.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

anno solare, e per le abitazioni ammobiliate e relative pertinenze, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie."

Art. 48. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applica il comma 2 dell'art. 47.

Art. 49. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 43, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 42, superiori ai limiti quantitativi individuati nell'art. 12 Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati di cui all'art. di cui all'art. 41 comma 2.
4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, è prevista una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta non superiore al 50 per cento.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti

(urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) presentare entro il mese di febbraio di ogni anno la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, eventualmente anche tramite posta elettronica, per il riconoscimento dell'esenzione ovvero della riduzione sopra descritte, a pena di perdita del diritto alle agevolazioni medesime.

Art. 50. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro inferiore se la parte decimale è pari o minore di 0,50; in caso contrario al metro quadro superiore.

4. Per le unità immobiliari diverse da quella a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili le catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

5. Si considera superficie calpestabile quella misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Art. 51. Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

2. Deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio predetti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Art. 52. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999.

4. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 53. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

Art. 54. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree suscettibili di produrre rifiuti.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione ovvero la variazione dei locali ed aree, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata o variata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Art. 55. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 56. Occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche non locate né concesse in comodato (gratuito ovvero oneroso) e/o comunque nella disponibilità di soggetti anche non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e nei quali non risultino altri residenti o occupanti, e per gli

alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di n. 1 unità.

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche, anche del comune di residenza.

5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni e relative pertinenze qualora iscritte in capo al proprietario/titolare di diritto reale ai sensi dell'art. 46 comma 3, si assume come numero degli occupanti se presente quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; qualora non sia individuabile un nucleo familiare residente si assume come numero degli occupanti quello di n. 3 unità, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente³⁹.

6. Per le unità immobiliari utilizzabili ma non utilizzate si assume come numero degli occupanti quello di n. 1 unità.

7. Alle pertinenze, come definite nel comma 8, si applica la sola quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

8. Si considerano pertinenze delle abitazioni gli immobili censiti al Catasto Fabbricato presso l'Agenzia del Territorio con le categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non di pertinenza di unità abitative si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative; in caso di possesso o detenzione di una pluralità delle predette fattispecie, la quota variabile è dovuta per una sola di esse. Si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche in genere.

10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.

11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

³⁹ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 1 del 19.2.2018 in vigore dall'1.1.2018. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2017, recitava: "5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni ammobiliate o semiammobiliate e relative pertinenze, si assume come numero degli occupanti se presente quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; qualora non sia individuabile un nucleo familiare residente si assume come numero degli occupanti quello di n. 3 unità, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.". Il presente comma era già stato modificato con Deliberazione C.C. n. 9 del 26.3.2015 in vigore dall'1.1.2015. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2014, recitava: "5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni ammobiliate e relative pertinenze, si assume come numero degli occupanti se presente quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune; qualora non sia individuabile un nucleo familiare residente si assume come numero degli occupanti quello di n. 3 unità, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.".

Art. 57. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 58. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta ovvero in base a quanto denunciato ai fini IVA; in assenza di tali informazioni, viene attribuita la categoria relativa all'attività effettivamente svolta ed indicata dal contribuente nella dichiarazione, e per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 59. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 *bis* D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito in L. 28 febbraio 2008 n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 60. Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI viene applicata in base a tariffa giornaliera; l'occupazione è temporanea quando di protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 61. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 62. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 per cento, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche condotte da un unico occupante portatore di handicap, a seguito di presentazione all'Ufficio Tributi di apposita istanza attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, eventualmente corredata da idonea documentazione.

2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio anche aerobico⁴⁰ dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tariffa pari:

a) al 5 per cento **della tariffa** per le abitazioni site all'interno **del perimetro della zona "Capoluogo" individuata nella planimetria allegata alla Deliberazione C.C. n. 68 del 20.12.2018**⁴¹;

b) al 20 per cento della tariffa per le abitazioni site oltre tale area, nella zona **"Extra Capoluogo"**⁴².

3. La riduzione di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al "Regolamento Albo Comunale Compostatori", approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale. La riduzione è efficace dalla data di presentazione del relativo modulo di adesione, ed in caso di variazioni soggiace alle regole stabilite dagli articoli 16 e ss. Regolamento Albo Comunale Compostatori⁴³.

4. La tariffa si applica altresì in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) contribuenti residenti che siano in possesso e che, a pena di decadenza, producano all'Ufficio Tributi entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, ovvero nei trenta giorni

⁴⁰ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 208 comma 19 bis D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 37 L. 221/2015 (Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità per l'anno 2016). Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: "2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio anche dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della tariffa pari:

a) al 5 per cento per le abitazioni site all'interno dell'area ove viene effettuato il servizio di raccolta "porta a porta";

b) al 20 per cento della tariffa per le abitazioni site oltre tale area."

⁴¹ Lettera così modificata con Deliberazione C.C. n. 7 del 27.2.2019, in vigore dall'1.1.2019. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2018, recitava: "a) al 5 per cento per le abitazioni site all'interno dell'area ove viene effettuato il servizio di raccolta "porta a porta;"

⁴² Lettera così modificata con Deliberazione C.C. n. 7 del 27.2.2019, in vigore dall'1.1.2019. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2018, recitava: "b) al 20 per cento della tariffa per le abitazioni site oltre tale area."

⁴³ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 40 del 27.9.2018, in vigore dall'1.1.2019. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2018, recitava: "La riduzione prevista dal comma 2 è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo".

successivi al rilascio se avvenuto oltre tale data⁴⁴, l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato secondo i criteri unificati stabiliti dalla normativa vigente, inferiore o pari ad € 8.000,00: riduzione del 55 per cento nella parte fissa e nella parte variabile;

b) civili abitazioni in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzate in quanto prive di persone, cose, arredi, mobili e suppellettili, e per le quali non sia stata attivata alcuna utenza individuale relativa ai servizi di pubblica utilità: riduzione del 70 per cento nella parte fissa e nella parte variabile⁴⁵.

5. L'agevolazione di cui al comma 4 lettera b) è subordinata alla presentazione all'Ufficio Tributi di idonea istanza, tramite il modello messo a disposizione dall'ufficio e scaricabile dal sito istituzionale.

6. Sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che risulti non locata o data in comodato d'uso, la TARI è applicata per ciascun anno nella misura ridotta di due terzi⁴⁶.

7. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della TARSU e della TARES.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 63. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 per cento, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a seguito di presentazione di apposita istanza.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

⁴⁴ Lettera modificata con Deliberazione C.C. n. 40 del 27.9.2018, in vigore dall'1.1.2019. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2018, recitava: "a) *contribuenti residenti che siano in possesso e producano all'Ufficio Tributi, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato secondo i criteri unificati stabiliti dalla normativa vigente, inferiore o pari ad € 8.000,00: riduzione del 55 per cento nella parte fissa e nella parte variabile;*".

⁴⁵ Lettera modificata con Deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, in vigore dall'1.1.2016. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: "*b) civili abitazioni in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzate in quanto prive di persone, cose, arredi, mobili e suppellettili, e per le quali non sia stata attivata alcuna utenza individuale relativa ai servizi di pubblica utilità: riduzione del 30 per cento nella parte fissa e nella parte variabile*".

⁴⁶ Comma inserito con Deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016, ai sensi dell'art. 9 bis comma 2 D.L. 47/2014, convertito dalla L. 80/2014 ed in vigore dall'1.1.2015.

3. Per i locali non commerciali utilizzati dalle utenze non domestiche classificate nelle categorie 22, 24, 25, 26 e 27 di cui al DPR. 158/1999, è prevista una riduzione del 40 per cento della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti assimilati e/o di rifiuti speciali, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove le stesse si formano, si applica una riduzione sulla superficie destinata a deposito o magazzino su cui l'attività viene svolta non superiore al 50 per cento, qualora le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al **riciclo** i rifiuti predetti. La riduzione viene riconosciuta a seguito di presentazione all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento di apposita dichiarazione tramite i modelli disponibili presso l'ufficio medesimo e disponibili sul sito istituzionale del Comune, corredata da idonea documentazione dalla quale emerga in base ad elementi formali obiettivi la dimostrazione di avere avviato al recupero i rifiuti assimilati⁴⁷.

5. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è riconosciuta, **previa presentazione di idonea attestazione ai sensi dell'art. 62 comma 3 del presente Regolamento la riduzione pari:**

a) al 5 per cento della tariffa sulle superfici interamente tassabili ove tali residui vengono prodotti e site all'interno del perimetro della zona "Capoluogo", individuata nella planimetria allegata alla Deliberazione C.C. n. 68 del 20.10.2018;

b) al 20 per cento della tariffa sulle superfici interamente tassabili ove tali residui vengono prodotti site oltre tale area, nella zona "Extra Capoluogo"⁴⁸.

⁴⁷ Comma così modificato con Deliberazione C.C. n. 7 del 27.2.2019, in vigore dall'1.1.2019. Il testo approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 27.9.2018, recitava: "Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti assimilati e/o di rifiuti speciali, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove le stesse si formano, si applica una riduzione sulla superficie destinata a deposito o magazzino su cui l'attività viene svolta non superiore al 50 per cento, qualora le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti predetti. La riduzione viene riconosciuta a seguito di presentazione all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento di apposita dichiarazione tramite i modelli disponibili presso l'ufficio medesimo e disponibili sul sito istituzionale del Comune, corredata da idonea documentazione dalla quale emerga in base ad elementi formali obiettivi la dimostrazione di avere avviato al recupero i rifiuti assimilati.". Il testo in vigore sino al 31.12.2018, invece, recitava: "Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti assimilati e/o di rifiuti speciali, in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove le stesse si formano, si applica una riduzione sulla superficie destinata a deposito o magazzino su cui l'attività viene svolta non superiore al 50 per cento, qualora le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti predetti.".

⁴⁸ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 7 del 27.2.2019, in vigore dall'1.1.2019. Il comma era stato inserito con Deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016 in vigore dall'1.1.2016, ai sensi dell'art. 208 comma 19 bis D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 37 L. 221/2015 (Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2016) e recitava: "Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è riconosciuta la riduzione del 5 per cento sui locali ove tali residui vengono prodotti.". Con Deliberazione C.C. n. 40 del 27.9.2018 il testo era già stato variato come segue: "Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è riconosciuta la riduzione del 5 per cento sui locali ove tali residui vengono prodotti; tale riduzione viene riconosciuta a seguito di presentazione di idonea attestazione, in base a quanto previsto nell'art. 62 comma 3 del presente Regolamento.".

6. *Comma abrogato*⁴⁹.

7. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della TARSU e della TARES.

8. Si applica il comma 8 dell'art. 62⁵⁰.

Art. 64. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 65. Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 66. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Per le utenze domestiche relative a soggetti residenti non sussiste l'obbligo della dichiarazione del numero dei componenti della famiglia anagrafica, né della relativa variazione.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo, ovvero dal proprietario o

⁴⁹ Comma abrogato con Deliberazione C.C. n. 40 del 27.9.2018, in vigore dall'1.1.2019. Il testo abrogato, in vigore sino al 31.12.2018, recitava: "La riduzione viene riconosciuta a seguito di presentazione all'Ufficio Tributi entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento di apposita dichiarazione tramite i modelli disponibili presso l'ufficio medesimo e disponibili sul sito istituzionale del Comune, corredata da idonea documentazione dalla quale emerga in base ad elementi formali obiettivi la dimostrazione di avere avviato al recupero i rifiuti assimilati."

⁵⁰ Comma modificato con Deliberazione C.C. n. 3 del 23.3.2016 in vigore dall'1.1.2016. il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2015, recitava: "7. Si applica il comma 7 dell'art. 62".

titolare di diverso diritto reale nel caso di abitazioni utilizzabili ma non utilizzate e nei casi di cui all'art. 46 comma 3⁵¹;

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge, ovvero dal proprietario o titolare di diverso diritto reale nel caso di locali utilizzabili ma non utilizzati;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà, e la dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 67. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di Posta Elettronica Certificata se posseduto) dell'intestatario della scheda famiglia o del diverso soggetto dichiarante;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di Posta Elettronica Certificata se posseduto) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico ed il numero dell'interno, la scala ed il piano, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A.,

⁵¹ Lettera modificata con Deliberazione C.C. n. 1 del 19.2.2018, in vigore dall'1.1.2018. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2017, recitava: "a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo, ovvero dal proprietario o titolare di diverso diritto reale nel caso di abitazioni utilizzabili ma non utilizzate e di alloggi ammobiliati;".

codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo di Posta Elettronica Certificata registrato o comunque posseduto);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con Posta Elettronica Certificata; in tale ultimo caso la dichiarazione deve comunque essere sottoscritta, eventualmente anche con firma digitale.

4. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 68. Riscossione avvisi TARI

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice ovvero in via telematica tramite Posta Elettronica Certificata, gli avvisi di pagamento di cui all'art. 4 commi 4, 5 e 6 del presente regolamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in n. 2 rate con scadenza di norma semestrale.

2. Prima di procedere con l'emissione degli avvisi di accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., ovvero in via telematica ai sensi di legge tramite Posta Elettronica Certificata, avviso di sollecito per il pagamento degli importi che risultano non versati, maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica se dovute. L'avviso di sollecito, che costituisce messa in mora del contribuente, indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso versamento di cui all'art. 8 comma 2 del presente regolamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 69. Scadenza rate – [Articolo abrogato con decorrenza 1.1.2015]

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche ai fini TARI, per i Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale gioco, locali scommesse

